



Politiche neoliberali, diritto del lavoro e alternative di politica industriale

di Francesco Sinopoli*

«un sistema giuridico fondato esclusivamente sulla libertà d'impresa, come strumentale al potere che l'imprenditore esercita sull'organizzazione produttiva, tende naturalmente a escludere limitazioni al potere di licenziamento: infatti, tali limitazioni sono inevitabilmente funzionali alla costruzione di posizioni di contropotere per chi opera in posizione subordinata nell'organizzazione produttiva stessa». Garofalo M.G. (1990).

L'interdisciplinarietà e la comparazione giuridica sono strumenti utili quanto complessi, un bene prezioso, soprattutto per chi si occupa delle relazioni di lavoro, pur esistendo in dottrina posizioni diverse¹. Tuttavia, allo sforzo di utilizzare questi strumenti da parte dei giuristi non sempre è corrisposto un impegno analogo in altre discipline. Anzi, è accaduto che alcune teorie economiche e alcune teorie sociologiche sull'organizzazione del lavoro nell'impresa (Salento, 2003), mantenendo un'ottica esclusivamente specialistica, siano diventate punto di riferimento incontrastato nel dibattito pubblico su vicende che rientrano nell'ambito di competenza del diritto del lavoro e delle relazioni industriali, e i loro sostenitori portatori di un verbo assoluto grazie allo spazio garantito da importanti mezzi di comunicazione. La conseguenza è che gli interessi di un certo modello di impresa, funzionale a sopravvivere in un dato contesto economico, «senza mediazione alcuna e soprattutto senza riflessione critica, vengano assurti al rango di interesse generale, e qualunque opi-

* Francesco Sinopoli è dottore di ricerca in Diritto del lavoro e delle relazioni industriali; segretario nazionale della Flc Cgil, dove si occupa delle politiche della ricerca e dell'università.

¹ Vedi in particolare gli Atti del XIV Congresso nazionale di Diritto del lavoro dell'Aid-Ilass, sul tema «Organizzazione del lavoro e professionalità nel nuovo quadro giuridico», Teramo - Silvi Marina, 30 maggio/1° giugno 2003, ora in *Diritto del Lavoro e di Relazioni Industriali*, 2004, 1 (nel medesimo numero vedi anche Carabelli, 2004; Magnani, 2004). Per un approccio al diritto del lavoro che tiene conto delle altre discipline vedi anche Guariello, 2000. Vedi anche Caruso, 1998.

nione contraria squalificata» (Garofalo, 1999a). È anche avvenuto che teorie mainstream di queste discipline siano state adottate anche da alcuni giuristi del lavoro come un dato neutro, l'unica lettura possibile dei poderosi cambiamenti della nostra epoca (Ichino, 1996).

In questo contributo si cercherà di evidenziare l'influenza di una precisa ideologia (conservatrice) nelle politiche economiche europee e, conseguentemente, nelle scelte in materia di diritto del lavoro. Successivamente sottoporremo a critica ragionata una delle richieste ricorrenti nel discorso politico sulla crisi degli ultimi mesi, ovvero l'aumento della flessibilità in uscita dal lavoro. Infine, si tratteranno possibili alternative alle «ricette» analizzate per scongiurare una deriva verso il baratro economico e sociale. Si eviterà, volutamente, di analizzare il disegno di legge sul mercato del lavoro del governo Monti, suscettibile di rilevanti interventi di modifica, preferendo indagare la trama «ideologica» del dibattito attuale per meglio individuarne i falsi presupposti.

1. Il fallimento delle politiche neoliberali ieri come oggi

Nel luglio dello scorso anno abbiamo assistito nell'Europa mediterranea a una vera e propria mutazione/accelerazione della crisi economica che attanaglia una parte consistente del mondo occidentale da almeno quattro anni. Lo *spread* tra Btp a dieci anni e i Bund tedeschi da 183 punti base, in poche ore, ha toccato quota 330. In quei giorni molti osservatori evidenziavano come il nostro paese fosse solido sotto il profilo dei cosiddetti «fondamentali», mentre le condizioni di bassa crescita e debito elevato caratterizzassero il nostro quadro economico da anni, affermando quindi che non fossero giustificate le preoccupazioni per la nostra «solvibilità» (Banca d'Italia, 2011). Comunque sia, le scelte di alcuni grandi investitori istituzionali hanno condizionato oltremodo il comportamento dei mercati, innescando massicce vendite dei nostri titoli di Stato.

Era di tutta evidenza, in realtà, che le cause del panico generalizzato risiedevano nella mancata soluzione alla crisi greca e nella debolezza dei *firewall* adottati fino a quel momento dall'Unione Europea per far fronte all'eventuale salvataggio di altri Stati. Tutto questo – nonostante l'intervento della Banca centrale europea (Bce) sul mercato dei nostri buoni del tesoro, parso indispensabile per abbassare il differenziale tra Btp e Bund

– è stato subordinato ad alcune scelte che il nostro paese avrebbe dovuto adottare. Queste indicazioni sono contenute nella famosa lettera della Bce al governo. Nella missiva, tra le *policy* «suggerite» per rilanciare l'economia, si colloca anche la *revisione della disciplina relativa alle assunzioni e ai licenziamenti*².

A quasi un anno di distanza è possibile un bilancio delle scelte che, dal governo in carica all'epoca a quello attuale, segnano la scena politica su questo difficile fronte. Il fatto che la sfiducia dei mercati finanziari risiedesse nelle condizioni complessive della zona euro è stato confermato da quanto accaduto nei mesi seguenti. L'insediamento del governo Monti, dettato dalla presunta emergenza dello *spread*, ha quasi coinciso con un «raffreddamento» del differenziale che, tuttavia, non è durato. I tassi di scadenza dei nostri Btp decennali, dal 9 gennaio al momento in cui scriviamo, sono prima crollati al 5 per cento e poi progressivamente risaliti.

La ragione di questo *reality*, come si dice in gergo, è facilmente spiegabile. L'effetto delle misure del governo in carica è certamente poca cosa rispetto a quello della maxi iniezione di liquidità (*Ltro*) della Banca centrale europea³. Le conseguenze di quella inondazione di denaro, tuttavia, non hanno sortito grandi risultati. Dovevano servire a comprare tempo, in realtà il rischio debito non è mai venuto meno. Dal canto delle *policy* del governo, l'adozione delle famose misure strutturali, pur avendo inciso in modo rilevante sull'avanzo primario, come il draconiano e iniquo intervento sulle pensioni⁴, non hanno scalfito il problema.

² La lettera è disponibile in: www.ilsole24ore.com/art/notizie/2011-09-29/testo-lettera-governo-italiano-091227.shtml?uclid=Aad8ZT8D.

³ Vedi Merli, 2012. *Ltro* sta per *Long term refinancing operation*: un'operazione di finanziamento a tre anni delle banche europee al tasso record dell'1 per cento. Mentre rispetto alla prima tranche di dicembre (523 miliardi) la Bce metteva in conto che le banche avrebbero utilizzato i fondi per rimborsare le obbligazioni in scadenza e per acquistare titoli di Stato dei rispettivi paesi, l'aspettativa per la seconda tranche (489 miliardi) era di una ripresa del credito a imprese e famiglie.

⁴ Vedi la nota congiunta Cgil-Inca sulla manovra previdenziale Monti-Fornero, in www.cgil.it/tematiche/Documento.aspx?ARG=&TAB=0&ID=18740. L'intervento ha aumentato di colpo l'età pensionabile delle lavoratrici di cinque, sei e anche sette anni, e ha peggiorato notevolmente i requisiti per il diritto alla pensione per coloro che stanno nel sistema contributivo. Penalizzando così proprio i giovani, i lavoratori precari e le donne, che saranno costretti a lavorare fino a 70 anni (e poi di più per l'incremento dovuto alla speranza di vita), dal momento che la pensione verrà corrisposta solo a tale età con cinque anni di contribuzione effettiva e senza alcun riferimento all'importo del trattamento.

L'Italia, nonostante sia entrata nel ristretto «club» degli Stati con un pareggio di bilancio quasi alla portata nel 2013⁵, è nuovamente sotto la lente di osservazione dei mercati proprio a causa delle misure di *austerity* che stanno già producendo una spirale recessiva. La palese insufficienza dei due fondi di stabilità Efsf temporaneo ed Esm permanente (440 miliardi il primo, 550 il secondo) a far fronte a un'eventuale richiesta di Spagna e Italia, rende ancora più drammatica la situazione (Cellino, 2012; Bufacchi, 2012). Le modalità adottate per il salvataggio della Grecia e, più in generale, la ricetta imposta dalla Germania alla Bce mostrano, a questo punto, tutta la loro pericolosità sistemica⁶. La recessione peggiora i conti pubblici e le nuove strette sui bilanci nazionali danneggiano l'economia, strangolata da una morsa creditizia senza precedenti. Le banche italiane, in particolare, esposte anche sul mercato dei titoli del nostro debito pubblico, risentono più delle altre, al pari solo di quelle spagnole, sul versante del credito interbancario.

La stessa iniezione di liquidità della Bce sembra diventare un boomerang. Su 506 miliardi di euro, infatti, ben 334 sono andati a banche spagnole e italiane: a quanto sembra, si tratta di soldi mai entrati in circolo nell'economia reale, ma usati per comprare titoli di Stato dei due paesi e rifinanziare il proprio debito. Con il paradosso che, adesso, le nuove tensioni sui titoli si scaricano direttamente sulle banche che di quei *bond* hanno fatto razzia. In più, l'unico intervento concreto adottato dopo l'esplosione della crisi finanziaria per rendere più solidi gli istituti di credito e limitare le operazioni speculative più spericolate, il cosiddetto «Basilea 3», è attualmente ridiscusso in sede di adozione della direttiva che dovrebbe contenerlo (Romano, 2012). L'aumento di capitale previsto, infatti, rischia di comprimere ancora di più il credito in una fase già difficile, esponendo gli istituti di credito a un «rientro» troppo veloce per le lo-

⁵ A patto di aumentare l'Iva o procedere a ulteriori tagli alla spesa per circa 20 miliardi di euro. Così il ministro Passera, in www.corriere.it/economia/12_marzo_24/passera-aumento-iva_42ea19d2-75a2-11e1-88c1-0f83f37f268b.shtml.

⁶ Sarebbero necessarie scelte completamente diverse. Si veda in particolare la proposta di Euro Union Bond che verrebbe finalizzata non solo a stabilizzare il debito, ma anche a costruire una politica di investimenti (vedi Prodi, Quadrio Curzio, 2011). Per il nostro paese, anziché questo stillicidio di imposte che colpiscono i più deboli e tagli al welfare, una scelta condivisibile è senza dubbio quella di adottare una patrimoniale «importante» (vedi la proposta di Pietro Modiano in <http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2011/09/07/la-ricetta-choc-di-modiano-patrimoniale-da.html>).

ro attuali condizioni patrimoniali. Il rischio sistemico, infine, è aggravato dal rallentamento delle economie dell'altra metà del mondo (Cina, India, Brasile, Russia)⁷. Insomma, una tempesta perfetta.

Ma come siamo arrivati a questo punto? Facciamo un passo indietro e torniamo alla tragica estate del 2007, spartiacque tra due epoche. Da quel momento, e in poco meno di 12 mesi, «un mondo che fino a poco tempo prima sembrava inondato di liquidità eccedente improvvisamente si è trovato a corto di denaro liquido e inondato di una eccedenza di abitazioni, uffici e centri commerciali, una eccedenza di capacità produttiva e una eccedenza di manodopera» (Harvey, 2011). Il detonatore della crisi, com'è noto, è stata l'esplosione della bolla immobiliare americana, propagatasi velocemente in tutto il sistema finanziario. Ma la causa è profondamente radicata nel funzionamento dell'economia finanziaria. La crisi che stiamo attraversando è certamente l'ultima di una lunga serie, ma è quella che denuncia con forza inaudita il limite intrinseco del modello neoliberalista.

Ci riferiamo, con questa definizione, a una precisa ideologia politica conservatrice rivestita con i panni di una teoria economica (Gallino, 2011), «la quale asserisce in modo categorico che la società tende spontaneamente verso un ordine naturale. Di conseguenza occorre impedire che lo Stato, o il governo per esso, interferiscano con l'attuazione e il buon funzionamento di tale ordine»⁸. Questa dottrina, che ha avuto fin dall'inizio come obiettivo dichiarato quello di ridurre l'intervento dello Stato in economia, individuato come la causa della prima grande crisi del capitalismo (quella del 1929), ha già ispirato le politiche conservatrici de-

⁷ Così Galimberti, 2012. Nell'articolo si evidenzia come la moderata frenata della Cina, in particolare, è fisiologica, anzi necessaria. L'economia si stava surriscaldando e già si profilavano nuove pericolosissime bolle immobiliari. Quindi per evitare guai peggiori si è irrigidita la politica monetaria. Esiste un rischio recessione? In realtà no. Una politica monetaria eterodiretta e una situazione di bilancio pubblico sana offrono molte armi al governo cinese. Soprattutto la domanda interna, quella che interessa il resto del mondo e il nostro paese come mercato di sbocco delle esportazioni, rimane quasi costante. In vista poi di una crescente pressione verso la redistribuzione della ricchezza, questo elemento potrebbe diventare la chiave di volta per il rilancio di una parte delle economie occidentali.

⁸ Gallino, 2011. L'autore, a completamento dell'analisi, afferma che «il neo-liberalesimo incorpora una teoria inversa dei beni pubblici: di qualsiasi bene l'individuo e la collettività abbiano bisogno ai fini della loro convivenza e protezione sociale, essa afferma, è più efficiente, dunque necessario, produrlo con mezzi privati».

gli anni ottanta di Ronald Reagan e Margaret Thatcher. Proprio in quel periodo prevalse l'idea che per superare la crisi che si trascinava dalla prima metà degli anni settanta fossero necessarie scelte molto rigorose in termini di spesa pubblica, soprattutto di contenimento della dinamica salariale. In realtà le scelte economiche dell'epoca, volte a contrastare l'inflazione, erano solo un pretesto per colpire il lavoro organizzato (Harvey, 2011, p. 27). Le ristrutturazioni e il cambiamento del modello produttivo, l'allentamento dei vincoli nella circolazione del capitale finanziario, concorrevano nell'indebolimento del potere sindacale⁹. Ovviamente la compressione dei salari che ne è conseguita avrebbe prodotto un tracollo della domanda, se non sostituita dal sostegno al credito, quindi dalla crescita dell'indebitamento privato. E così avvenne.

Negli Stati Uniti in particolare, dietro pesanti pressioni politiche, i grandi istituti di credito hanno progressivamente allargato la loro clientela alle fasce più basse della popolazione, anche prive di reddito stabile. Il rischio di questa crescente esposizione del sistema bancario è stato possibile grazie alla diffusione su scala globale di prodotti finanziari in grado di spalmare quel rischio su milioni di «investitori», fino – sembrava – ad annullarlo. La liquidità eccedente creata attraverso una leva finanziaria spropositata veniva investita negli stessi prodotti che ne consentivano l'esistenza (Harvey, 2011); «la produzione di denaro a mezzo denaro – afferma Gallino (2011), parafrasando il grande classico di Sraffa – insieme con la creazione di denaro dal nulla per mezzo del debito, hanno preso largamente il sopravvento quali criteri guida dell'azione economica, rispetto alla produzione di merci per mezzo di merci. Basti pensare che nel 1980 gli attivi finanziari equivalevano all'incirca al Pil del mondo, mentre a fine 2007 essi risultavano aumentati, superando il Pil di oltre quattro volte».

Questo modello ha funzionato fino a quando il segreto di Pulcinella non è stato svelato: le banche americane avevano concesso mutui a persone evidentemente rese insolventi da un mercato del lavoro iperflessi-

⁹ Sulla transizione post fordista i contributi sono numerosi. Tra gli altri, vedi Rullani, Romano, a cura di, 1998; Perulli, 1998; Ohno, 1993 (in particolare l'introduzione di Revelli). Sempre Revelli, 1995, propone una ricostruzione del post-fordismo come passaggio al modello Toyota della *lean production*, saggio importante per la comprensione di questi fenomeni. Nella stessa prospettiva, vedi Marazzi, 1994. Critico nei confronti di questa ricostruzione «unitaria» del post fordismo, vedi invece il fondamentale saggio di Trentin, 1997.

bile e salari troppo bassi. L'impossibilità di garantire il pagamento delle rate da parte di un numero enorme di proprietari ha messo in crisi, oltre alle suddette banche, anche gli enti finanziari che le avevano assicurate, riempiendo i portafogli di numerosi investitori istituzionali di titoli spazzatura. La necessità degli Stati sovrani di salvare le banche ha chiuso il cerchio, trasformando il debito privato degli Stati Uniti in un rischio concreto per buona parte dei paesi europei¹⁰.

2. Gli effetti sul diritto del lavoro delle suddette teorie

Oggi la dottrina neoliberale, anziché assumersi la responsabilità della crisi in cui ci ha precipitati, predica in tutti i contesti politici e sociali le medesime ricette che hanno contribuito a causarla, chiamandole, ingannevolmente, riforme strutturali (Perulli, Speziale, 2011). Questa definizione – dietro la quale si celano privatizzazioni, allungamento dell'età pensionabile, abbassamento dei minimi salariali e cancellazione dei contratti collettivi di lavoro – risponde esattamente all'apparato teorico concettuale contenuto nel Rapporto Ocse del 1994¹¹, successivamente acquisito dal fondo monetario internazionale e poi dalla Bce. L'indagine Ocse, in sostanza, assumeva che solo un mercato del lavoro perfettamente flessibile, in un contesto neutrale di politiche macroeconomiche, avrebbe ridotto la disoccupazione (Lettieri, 2002). Di qui il suggerimento di ridurre le rigidità in uscita, cioè rendere i licenziamenti più facili, e legare i salari alla produttività, o meglio abbassare i minimi retributivi.

Da ultimo si è aggiunta la Commissione europea con il Libro Verde

¹⁰ Vedi Gallino, 2011. Così l'autore: «In poche settimane masse di creditori istituzionali – banche di deposito e d'investimento americane, inglesi, tedesche, belghe e francesi, società di assicurazione e ri-assicurazione di mutui e ipoteche in genere, assicuratori del credito, compagnie specializzate nell'erogazione di mutui immobiliari, fondi speculativi (*badge funds*) e altri – dovettero rendersi conto di tre cose: a) una quota imprevedibilmente alta dei loro debitori, sia famiglie che istituzioni, non sarebbe mai più stata in condizione di ripagare il debito; b) considerato l'elevato numero di soggetti contemporaneamente insolventi, quasi nessun ente che aveva venduto forme di assicurazione del credito era in grado di far fronte all'impegno contrattuale assunto; c) quasi nessuno degli enti indicati sopra era disposto a prestare un solo dollaro per fronteggiare il fenomeno dell'insolvenza di massa».

¹¹ Il Rapporto sarà destinato, non a caso, a diventare la bibbia delle riforme neoliberaliste del mercato del lavoro.

sulla «modernizzazione» del diritto del lavoro, maturato con lo spostamento contestuale, dopo la parentesi degli anni novanta, di quasi tutta l'Europa verso governi di stampo conservatore. I presupposti del Libro Verde sono molto lontani da quelli che avevano animato la strategia europea della seconda metà degli anni novanta, fondata sul pensiero di Jacques Delors e del suo Libro Bianco. In quel testo c'è senza dubbio un'idea di economia, quindi di capitalismo e di mercato, ma anche un'idea di società *pro labour*. L'analisi, assolutamente confermata da ciò che è avvenuto, partiva da una consapevolezza: il paradigma fordista era in crisi, ma la via d'uscita non era scontata, soprattutto rischiava di essere disastrosa per la nascente Europa di Maastricht. Il politico francese era anche cosciente che il modello sociale europeo andasse salvaguardato e posto a fondamento di un'economia più dinamica. Si trattava del frutto di istituzioni non presenti negli Stati Uniti, in Giappone e men che meno nei paesi (all'epoca) emergenti, in quanto prodotte dalla specificità della storia del vecchio continente, che ha conosciuto un forte movimento operaio e un ruolo importante dell'intervento statale in economia¹².

Una densità istituzionale che avrebbe dovuto spingere, già durante la crisi economica della seconda metà degli anni settanta, a una scelta obbligata: quella di puntare sulla produzione di beni ad alto valore aggiunto. Tuttavia negli anni ottanta questa consapevolezza non si tradusse in una linea di accettazione né tanto meno di valorizzazione delle peculiarità europee. Anzi, proprio la retorica neoliberista – come si è detto – individuò in esse il principale limite alla crescita.

Il Libro Verde della Commissione europea, a parte rimandi rituali alla strategia di Lisbona, nasconde dietro la parola magica *flexicurity* un disegno di stampo conservatore, quello che Delors avversava. All'eccessiva rigidità della disciplina lavoristica sarebbero imputabili gli elevati tassi di disoccupazione e il «dualismo» del mercato del lavoro di molti paesi eu-

¹² Vedi Regini, 1991. Nell'analisi si evidenzia che la prima delle istituzioni citate è un sistema di relazioni industriali che riconosce un ruolo determinante alle rappresentanze collettive dei lavoratori. La seconda è il welfare state. Questa rete diffusa di servizi sociali, in parte pagati dalle imprese in parte sostenuti dalla fiscalità, corrisponde all'idea che la cittadinanza presuppone un livello di integrazione sociale garantito a prescindere dalle condizioni economiche di partenza. La terza istituzione è un sistema di istruzione che considera la formazione come un diritto dell'individuo, non soltanto come una variabile esigenza delle imprese, e che, non a caso, ha come suo meccanismo centrale un sistema pubblico generale.

ropei. La soluzione sarebbe una nuova e più moderna coniugazione di sicurezza e libertà nel lavoro, sul modello di ciò che avviene appunto in alcuni paesi scandinavi. In realtà, come evidenziato da una condivisibile dottrina, non si tratterebbe di questo ma di un vero e proprio «patto leonino di modernizzazione molto simile a quello vietato nel diritto societario ex art. 2265 c.c. con il quale viene formalizzata la resa degli Stati nazionali al ricatto delle imprese globalizzate»¹³.

Oggi, con il pretesto della crisi e l'incursione della Bce dello scorso agosto, siamo di fronte alla versione senza mediazioni di quell'ideologia¹⁴. Il *mantra*, ripetuto ossessivamente dai teorici del liberalismo, è che l'eccessiva rigidità del mercato del lavoro italiano (di cui la tutela in materia di licenziamenti sarebbe la massima espressione) scoraggerebbe gli investimenti esteri nel nostro paese. Inoltre rappresenterebbe la causa principale della precarietà e della disoccupazione. In questo clima «culturale» il diritto del lavoro appare solo una forma di regolazione dei rapporti sociali come altre, che deve rispettare, e possibilmente esprimere, le leggi del mercato (Garofalo, 1999a).

¹³ Così Ales, 2008. Continua l'autore: «I termini del ricatto, peraltro ben noti, possono essere così riassunti: volete voi, Stati membri, mantenere il welfare state [...] allora modernizzatelo, ovvero assumetevne l'intero onere economico e sociale affrancandolo dalla legislazione protettiva del posto di lavoro che tale onere fa, in parte più o meno larga, ricadere su noi imprese». Sul Libro Verde, per un'analisi altrettanto critica vedi Leonardi, 2007; Garofalo, 2007.

¹⁴ Si è parlato di sospensione della democrazia. In alcuni casi, a mio avviso correttamente, si è evocata la categoria *schmittiana* dello stato di emergenza. La teoria della sovranità di Carl Schmitt si fonda sull'idea che «Sovrano è colui che decide sullo stato d'eccezione» (in *Teologia politica*, 1922; ora in Schmitt, 1972, p. 33). Alla domanda «chi è Sovrano», oggi la risposta non può che essere: «i Mercati». In questo senso, vedi Revelli, 2011. Vedi anche Rossi, 2012. Per una critica serrata alla teoria schmittiana, vedi Fraenkel, 1974. Nota Fraenkel – esponente di spicco della Scuola di Francoforte, costretto a fuggire dalla Germania nel 1938 a causa della sua provenienza da una famiglia ebraica – che il venir meno del diritto nello stato d'eccezione comporta il venir meno di ogni limite giuridico al potere politico. L'autore sposa invece la tesi kelseniana della norma fondamentale, la cui dottrina può essere considerata come la sublimazione dello stato normativo in quanto ha la funzione di trasformare anche il potere ultimo in potere giuridico. La norma fondamentale di Schmitt è quella che autorizza il potere sovrano a prendere decisioni politiche all'infuori dell'ordinamento giuridico. Naturalmente il presupposto è un pericolo che mette a repentaglio la stessa sopravvivenza dello Stato. Esattamente come nel diritto romano in condizioni simili si sospendeva la democrazia e veniva conferito per un periodo temporaneo il potere al *dictator*. Sulla crisi della sovranità nella globalizzazione, in particolare per un confronto tra la tesi di Schmitt e quella di Kelsen, alla prova della costituzione europea, vedi Marramao, 2003.

Per sottoporre queste tesi a critica ragionata si partirà da un dato comparatistico. Si può facilmente dimostrare che la Banca centrale, sulla scorta del citato rapporto Ocse, adotta ricette indifferenziate e non sembra avere una reale conoscenza di ciò che accade nei singoli paesi, compreso il nostro¹⁵. Infatti i sostenitori della *insider outsider theory* evidentemente dimenticano che le migliori esperienze europee quanto a performance occupazionali hanno in comune solo un'elevatissima imposizione fiscale e impegnative politiche di formazione professionale (Roccella, 2007). Ci si riferisce a Gran Bretagna, Svezia e Danimarca, paesi che hanno «regimi di protezione dell'impiego» completamente diversi. Si passa dall'ampia libertà di licenziamento tipica del sistema danese, alle regole di protezione deboli dell'ordinamento britannico fino all'estremo opposto, rappresentato dal sistema svedese di tutela contro il licenziamento ingiustificato, paragonabile al nostro per intensità protettiva.

La Svezia, ancora oggi, presenta il mercato del lavoro maggiormente in equilibrio e risulta al primo posto nella graduatoria dei sistemi economici più competitivi, persistendo invece fenomeni di disoccupazione di lunga durata in alcuni gruppi sociali sia in Gran Bretagna sia in Danimarca¹⁶. Allo stesso modo si omette di ricordare che il tanto celebrato modello danese non riposa affatto in via esclusiva sulle politiche attive del mercato del lavoro, essendo sostenuto in maniera decisiva da politiche industriali pubbliche con effetti rilevanti sulla composizione qualitativa della domanda di lavoro. Confermano questa lettura i dati forniti dal World Economic Forum di Ginevra, pubblicati nel *The Global Competitiveness Report 2010-2011*¹⁷. Il Rapporto individua 15 «fattori critici» che ostacolano la realizzazione di attività economiche in ciascun paese, collocando le re-

¹⁵ Vedi Perulli, Speziale, 2011. Gli autori ricordano che da questo punto di vista l'Italia ha una disciplina priva di qualsiasi vincolo, per l'assenza di sistemi di collocamento pubblico, per la presenza di agenzie private autorizzate a operare nel settore e per la previsione di una pluralità di tipologie contrattuali tali da soddisfare qualsiasi esigenza di flessibilità delle imprese.

¹⁶ Reyneri, 2001. Dove si dice esplicitamente che «non esiste relazione tra il livello dell'occupazione e quello dei vincoli posti alle imprese, ormai rifiutata anche dall'ultimo rapporto Ocse». Nello stesso senso vedi Regini, 2001, pp. 137-ss.

¹⁷ Citato in Perulli, Speziale, 2011. Il testo, nell'analisi della competitività dei 139 paesi oggetto di studio, tiene conto di molti fattori: i livelli di tassazione, il grado di rigidità della disciplina in materia di lavoro, la regolamentazione fiscale o di accesso al credito finanziario, l'inefficienza della burocrazia governativa, l'inadeguatezza della formazione della forza lavoro, l'instabilità politica, la corruzione, l'inflazione, il tasso di criminalità ecc.

strictive labour regulations tra i primissimi posti per Germania, Finlandia e Francia. Per l'Italia, al contrario, questo elemento non viene considerato tra i maggiori limiti alla competitività.

La stessa Ocse ha prodotto negli anni indagini decisamente contraddittorie. Nel 1998 l'*Employment Outlook* aveva affermato che né la teoria economica né le analisi econometriche sono state in grado di determinare l'influenza sui livelli occupazionali di discipline legali o contrattuali sui minimi salariali, così come non vi sarebbero prove del fatto che riducendo la protezione contro il licenziamento e indebolendo i contratti di lavoro standard si possa agevolare la crescita dell'occupazione (Ocse, 1998). Si rivelerà, invece, sbagliato l'indice di rigidità dell'impiego elaborato per il nostro paese dalla stessa agenzia nel 1999, che includeva, erroneamente, il trattamento di fine rapporto fra i costi monetari del licenziamento, mentre – com'è noto – rappresenta una quota differita della retribuzione. Nel rapporto viene, incredibilmente, confuso con una indennità per il licenziamento.

La retorica neoliberale, misconoscendo ogni analisi diversa, forte delle sue convinzioni negli ultimi anni ha continuato a stabilire un rapporto diretto tra rigidità (presunta) del nostro mercato del lavoro, produttività e competitività. Troppa rigidità nel rapporto di lavoro per alcune categorie avrebbe portato all'aumento della precarietà, incidendo negativamente sulla produttività e conseguentemente sulla competitività del nostro sistema produttivo. Queste tesi sono state tradotte in diverse proposte, in particolare rese popolari nel dibattito pubblico da alcuni economisti del lavoro che godono di una visibilità notevole su alcuni grandi quotidiani, oltre che dal professor Ichino, da anni in prima fila in questa battaglia ideologica¹⁸.

L'idea, che definirei *licenziocentrica*, parte dall'assunto che il maggior deterrente all'attivazione di contratti standard è il vincolo alla reintegrazione nel posto di lavoro in caso di licenziamento senza giusta causa, più in generale la presunta «difficoltà» di licenziare che affliggerebbe le nostre aziende. Si evidenzia spesso, in queste tesi, la sostanziale stagnazione economica nel nostro paese, la scarsa produttività e l'altrettanto scarsa competitività. Ci soffermeremo sulle reali motivazioni di questi fattori di

¹⁸ Vedi Ichino P., 2006; Ichino A., 2006; Boeri, Garibaldi, 2006; da ultimo, vedi Ichino P., 2011. Per una critica pacata, quanto condivisibile, a quest'ultimo testo, vedi Treves, 2011.

contesto, ma prima è d'obbligo fare chiarezza sul nostro regime di protezione dell'impiego, in particolare sul vero obiettivo di tutte le presunte riforme: l'art. 18 della legge 300 del 1970.

3. La questione annosa dell'art. 18 e della stabilità «reale»

Nel nostro ordinamento esistono due regimi di tutela in relazione al recesso datoriale riconosciuto illegittimo: l'alternativa tra riassunzione e risarcimento del danno ex legge 604 del 1966 (tutela obbligatoria); la reintegrazione nel posto di lavoro (tutela reale), qualora sussistano determinati limiti dimensionali, prevista dall'art. 18 dalla legge 300 del 1970. I due rimedi sono profondamente diversi nella loro ratio ispirativa e negli effetti. Per la legge 604 del 1966 il negozio di licenziamento, adottato contravvenendo l'obbligo di giustificazione imposto dall'art. 1 della stessa legge, è valido ancorché illecito (Ghera, 1992). La norma ha quindi una finalità risarcitoria. L'art. 18, legge 300 del 1970, è diretto invece, attraverso una complessa combinazione di tecniche (invalidante dell'atto, inibitorio, restitutoria, risarcitoria) alla reintegrazione nel posto di lavoro, e ha una funzione di prevenzione generale contro i licenziamenti illegittimi.

Nelle semplificazioni giornalistiche e nella retorica prevalente del discorso pubblico questa disciplina viene presentata come un «privilegio di pochi», assolutamente incoerente con lo sviluppo di un paese moderno. Una sorta di zavorra, imposta dal sindacato, che il nostro ordinamento giuridico si trascinerrebbe da anni. Le cose stanno diversamente. La tutela reale corrisponde a uno sviluppo coerente della nostra civiltà giuridica, non solo nei rapporti di lavoro. Se è pur vero, infatti, che il diritto del lavoro fonda la sua specialità, rispetto al diritto civile, sull'immanenza della persona nel rapporto di lavoro, nel caso della tutela reale ci troviamo, al contrario, in un regime di ordinarietà.

Come aveva notato Massimo D'Antona (1991), la (presunta) «distanza tra diritto comune e legislazione lavoristica in materia di responsabilità datoriale per l'inattuazione del rapporto è la stessa che intercorre in ogni relazione contrattuale di durata tra la tutela statica (garanzia degli effetti prodotti) e la dinamica (stabilità del rapporto nel tempo per la soddisfazione durevole degli interessi relativi)». Anzi, è la legge del 1966 che si discosta dal diritto comune, in quanto esclude l'inefficacia del licenzia-

mento ingiustificato nonostante si tratti di un negozio in contrasto con norma imperativa (Mazziotti, 1991). Infatti, già nel nostro codice civile l'art. 1218, in relazione alla responsabilità contrattuale, attribuisce al creditore in primo luogo il diritto all'esatto adempimento che precede o accompagna quello al risarcimento del danno. E l'art. 2058, in relazione alla cosiddetta «responsabilità aquiliana» (extracontrattuale), riconosce al danneggiato la reintegrazione in forma specifica, se giuridicamente e materialmente possibile¹⁹. Non va dimenticato, inoltre, che nel diritto civile, soprattutto nel settore della produzione di beni e servizi e della tutela del consumatore, si vanno diffondendo, sia a livello comunitario sia nella legislazione nazionale, strumenti di esecuzione in forma specifica²⁰.

La tutela reale, oltre a essere necessitata dalla sua rispondenza ai principi generali in tema di responsabilità contrattuale, è giustificata dai valori di rango costituzionale, «poiché munire i diritti di sola tutela risarcitoria significherebbe non solo porsi in contrasto con i valori della effettività della tutela giurisdizionale, ma anche comparare che tali diritti cambino di segno passando da diritti a un bene a diritti a un indennizzo»²¹. È il tema dell'effettività e dell'adeguatezza del diritto alla tutela previsto dall'art. 24 della Costituzione²² cui deve tendere l'ordinamento²³.

¹⁹ Cassazione, Sezioni Unite, 10 gennaio 2006, n. 141, in *Argomenti di Diritto del Lavoro*, 2006, II, pp. 594-ss.

²⁰ Vedi Speziale, 2011. Ricorda l'autore che «il primato della tutela risarcitoria», proprio del modello liberale di mercato, si è rivelato «fallace». In un mercato regolato, nel caso di inadempimento del produttore, si attribuisce al consumatore la possibilità di chiedere non solo il risarcimento dei danni subiti, ma anche la sostituzione o la riparazione del bene rivelatosi difforme rispetto alle qualità promesse; al contempo, gli è inibito chiedere la risoluzione del contratto se non quando la strada dell'adempimento in forma specifica si sia rivelata inadeguata.

²¹ Cassazione, Sezioni Unite, 10 gennaio 2006, n. 141, in *Argomenti di Diritto del Lavoro*, 2006, II, pp. 594-ss. La suprema corte fa riferimento espressamente «alla rilevanza degli interessi coinvolti che impediscono di ricondurre quei rapporti esclusivamente a fattispecie di scambio e, nell'ambito di queste, di ridurre la posizione del prestatore di lavoro semplicemente a quella di titolare del diritto di credito avente a oggetto la retribuzione. Al contrario, il prestatore, attraverso il lavoro reso all'interno dell'impresa, da intendere come formazione sociale ai sensi dell'art. 2 Cost., realizza non solo l'utilità economica promessa dal datore, ma anche i valori individuali e familiari indicati nell'art. 2 e nell'art. 36 Cost. E rileva inoltre che il diritto del lavoratore al proprio posto, protetto dagli artt. 1, 4 e 35, subirebbe una sostanziale espropriazione se ridotto in via di regola al diritto a una somma».

²² La tutela risarcitoria basata su regole finalizzate alla riparazione dei danni in caso di inadempimento di obblighi o violazione dei diritti è modellata sulle esigenze del mercato, nel

Quest'esigenza di carattere generale assume un rilievo particolare nel diritto del lavoro, dove «l'adempimento della prestazione lavorativa non è soltanto l'esecuzione di un obbligo nell'ambito di un contratto a prestazioni corrispettive, ma è anche un mezzo di espressione della personalità del dipendente, che attraverso il lavoro socializza con altri e realizza le proprie capacità intellettuali». Il contratto di lavoro crea un rapporto intrinsecamente equivoco tra le parti: non può essere messo in vigore senza investire aspetti della vita del lavoratore che, in apparenza, non erano oggetto di negoziato e di accordo. La *forza lavoro*, come ci ricorda Polanyi (1974), tra gli altri, non può essere usata senza coinvolgere la persona umana²⁴.

Esiste certamente un mercato del lavoro, il cui funzionamento si avvale di un'astrazione teorica (Grandi, 1997, p. 557), tuttavia la persona del lavoratore è immanente rispetto al contratto. Per queste ragioni, che la nostra Costituzione ha riconosciuto, lo svolgimento dell'attività lavorativa è connesso a diritti fondamentali, tra i quali la libertà di espressione nel luogo di lavoro, la libertà di costituire associazioni sindacali, di svolgere attività sindacali e di esercitare i diritti garantiti dallo Statuto dei lavoratori che la tutela reale rende esigibili. In realtà, «la scelta tra rimedio risarcitorio e tutela reale altro non è che una scelta politica sull'individua-

quale non contano le qualità dei soggetti né quelle dell'oggetto dello scambio, essendo esso basato sulla parità degli attori del contratto. La possibilità di scegliere tra adempimento dell'obbligo contrattuale e corresponsione del risarcimento è coerente con lo scambio di equivalenti.

²³ Proto Pisani, 1990. Così l'autore: «La tutela per l'equivalente monetario, se può presentarsi come forma di tutela giurisdizionale adeguata a situazioni di vantaggio a carattere esclusivamente patrimoniale, è invece forma di tutela giurisdizionale affatto inadeguata ove il bene da garantire attenga a situazioni di vantaggio a carattere esclusivamente (o prevalentemente) non patrimoniale, e il bene, non essendo ancora stato distrutto, possa essere ancora conseguito attraverso la cooperazione dell'obbligato; si pensi a tutte le situazioni di vantaggio che siano concretizzate dalle libertà affermate dalla Costituzione nei "principi fondamentali" e in tutta la sua parte prima relativa ai "diritti e doveri del cittadino": situazioni soggettive non patrimoniali implicate dai rapporti tra cittadini e Stato, nei rapporti di famiglia, nei rapporti di lavoro ecc. I problemi di tutela posti da queste ipotesi assumono pertanto oggi una gravità particolare, perché la Costituzione impedisce di risolverli attraverso il comodo espediente della tutela per equivalente monetario».

²⁴ Questo autore, in virtù della sostanza umanistica del suo socialismo, ha negato tra i primi la natura di merce del lavoro: «Il lavoro è soltanto un altro nome per un'attività umana che si accompagna alla vita stessa, la quale, a sua volta, non è prodotta per essere venduta».

zione del punto di mediazione tra gli interessi in gioco: quello datoriale a liberarsi del vincolo contrattuale e quello del lavoratore alla protezione avverso recessi arbitrari» (Riccardi, 2007). La tutela del primo di tali interessi «non è fine a se stessa, ma si risolve nella tutela del potere di controllo che l'imprenditore esercita sul processo produttivo e, viceversa, la tutela del lavoratore contro i licenziamenti arbitrari è strumentale alla costruzione di un suo contropotere» (Garofalo, 1988).

Simili argomenti, scontati da sempre per chiunque abbia confidenza con la materia, sono oggi del tutto misconosciuti, quando non vilipesi. Le forme di tutela specifica che mirino a realizzare l'effettività della prestazione lavorativa vengono considerate come una forma di «espropriazione forzata» del potere datoriale, addirittura una violazione dell'art. 41 della Costituzione²⁵. La falsa coscienza arriva anche a questo.

4. Una realtà molto più complessa

Chiarito, quindi, che la tutela reale è rimedio assolutamente coerente con l'evoluzione degli ordinamenti giuridici italiano e comunitario, non totem ideologico di trinariciuti sindacalisti, si vuole ora rammentare quanto falsa sia l'altra proposizione del discorso neoliberale: la tutela reale produce precarietà e disoccupazione. Sarebbe sufficiente ricordare che nel nostro paese la maggior parte delle aziende dove trova applicazione l'art. 18 si colloca in quelle aree geografiche dove registriamo livelli occupazionali pari alle migliori performance europee e dove si producono i beni a più alto valore aggiunto, quelli che maggiormente esportiamo. Tuttavia il grado di semplificazione del discorso cui si è assistito negli ultimi mesi costringe a essere più puntuali e a entrare nel merito di un argomento complesso, quanto ultimamente ignorato dai citati economisti del lavoro.

²⁵ Speziale, 2004. L'autore ricorda che «quando un imprenditore non paga un proprio fornitore e questi, utilizzando gli strumenti del processo esecutivo, gli "espropria" (nel senso tecnico del termine) i macchinari, incidendo in modo penetrante sull'organizzazione produttiva (e in misura certamente superiore, ad esempio, agli effetti connessi alla reintegrazione nel posto di lavoro), nessuno ha mai affermato che questo tipo di tutela costituisca una violazione della libertà di iniziativa economica privata. In sostanza, gli ordinari strumenti di diritto sostanziale e processuale, che non sono messi in discussione quando consentono la protezione di diritti economici, diventano invece "eversivi" quando vengono applicati al rapporto di lavoro».

Nel nostro paese i rapporti di lavoro diversi da quelli regolati nella forma giuridica del contratto subordinato a tempo indeterminato sono ormai moltissimi. Il menu è ricco, componendosi delle varie forme di part time, del lavoro a chiamata, dello staff leasing, dell'apprendistato e della somministrazione. La flessibilità tipologica a disposizione delle imprese è quindi enorme. Tuttavia le collaborazioni a progetto (nei settori pubblici ancora coordinate e continuative) e le cosiddette partita Iva rappresentano – ad avviso di chi scrive – il fenomeno più complesso. Tutte varianti di un unico genere: il lavoro autonomo²⁶.

Com'è noto, la stragrande maggioranza dei contratti di lavoro autonomo in realtà maschera un'attività di lavoro subordinato standard. Non a caso il 90 per cento dei collaboratori lavora per un singolo committente²⁷. Perché? Certamente per il costo mediamente inferiore del 35-40 per cento rispetto a un contratto di lavoro subordinato (sia a tempo indeterminato sia a termine). Esiste però un'altra ragione che merita di essere richiamata: la difficoltà della nozione lavoro subordinato, o meglio della

²⁶ La prestazione d'opera disciplinata agli artt. 2222 e seguenti del Codice civile consiste in un'opera o un servizio svolto personalmente e senza vincolo di subordinazione. Viene cioè descritta per differenza rispetto al lavoro subordinato. Non è questa la sede per approfondire la complessa e dibattuta discussione sulla natura della subordinazione. Ci limiteremo a dire, richiamando la giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione, che quest'ultima consiste nella sottoposizione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.

Non esiste una definizione precisa della collaborazione coordinata e continuativa, a eccezione del richiamo contenuto all'art. 409, comma 3, del Codice di procedura civile, che estende il processo del lavoro anche a «rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato». L'ambigua normativa ha fatto sì che negli anni venisse utilizzata sempre più per mascherare rapporti di lavoro subordinato, pur essendo un contratto di lavoro autonomo. Bisogna ricordare che fino al 1995 (anno della riforma pensionistica targata Dini) le collaborazioni coordinate e continuative non erano soggette ad alcuna contribuzione pensionistica: da quell'anno in poi l'aliquota contributiva, introdotta all'inizio nella misura del 10 per cento, è progressivamente cresciuta fino a raggiungere oggi un'aliquota complessiva del 26,72 per cento, comunque sempre molto al di sotto dei contributi previsti per i lavoratori dipendenti (33 per cento). Non esistendo minimi salariali ogni aumento si scarica sul lavoratore.

²⁷ Il numero dei contratti di collaborazione è fortemente discusso. In questa sede si adatterà una stima che partendo dal dato Inps – al 2010 risultavano iscritti oltre 1.400.000 collaboratori – elimina alcune figure. In particolare, considerando i componenti di collegi sindacali e altre figure (come i collaboratori pensionati, i dottorandi di ricerca, gli specializzandi, coloro che hanno più contratti attivi), il numero di coloro il cui reddito dipende esclusivamente da contratti di collaborazione è comunque elevatissimo: circa 800 mila.

sua interpretazione prevalente, di leggere l'attuale realtà dell'impresa. Questi contratti, in una precisa fase storica e per un insieme di fattori concomitanti, sono diventati giuridicamente disponibili. Innanzitutto perché l'organizzazione del lavoro nell'impresa, in seguito a enormi cambiamenti organizzativi, da gerarchica muta in orizzontale, e l'autonomia del lavoratore, che sembra limitatissima nella definizione codicistica del contratto di lavoro subordinato, o meglio nella sua interpretazione prevalente, si afferma come tratto possibile in molte relazioni di lavoro²⁸.

Il fatto che la subordinazione, in molte aziende, non si esprima più nella sottoposizione a prescrizioni sul modo di effettuare la prestazione, ma nel modo di determinare i risultati attesi, la rende quindi più difficilmente individuabile. È una delle maggiori problematiche del diritto del lavoro, completamente ignorata nella vulgata neoliberale. La banalizzazione del tema, in verità, non è casuale. Risponde a un preciso obiettivo di *policy*. La teoria della contrapposizione tra *insider e outsider* deve diventare la chiave di lettura unica per suggerire soluzioni incontestabili. Al contrario la realtà, molto più complessa, ha nel tempo ispirato un dibattito straordinario e diverse soluzioni di intervento.

Già dalla fine degli anni ottanta i giuristi erano ben consapevoli dei rischi cui andava incontro la funzione regolativa del diritto del lavoro, che iniziava a subire «un lento ma inesorabile processo di svuotamento» (Perulli, 1997, p. 174). In particolare, i cambiamenti nella natura dell'organizzazione aziendale avevano messo in crisi la capacità discrezionale della fattispecie ex art. 2094, evidenziando che a lavori subordinati con alti indici di autonomia si affiancano lavori autonomi con alti indici di subordinazione²⁹. Il passaggio dal *make* al *buy* (Carabelli 2004) aveva quindi

²⁸ Nel nostro ordinamento la subordinazione ha una forte valenza politica perché da essa dipende il riconoscimento delle tutele e dei diritti che garantiscono la cittadinanza. Ricordiamo che il contratto di lavoro subordinato, disciplinato dall'art. 2094 del Codice civile, rappresenta nel nostro ordinamento il contratto di lavoro di chi dipende da terzi. L'altra fattispecie è quella dell'art. 2222 del Codice civile che disciplina il lavoro autonomo. La nozione di lavoro subordinato è la norma generale prevista dal Codice per regolare il lavoro integrato in un'attività altrui, sia essa di natura pubblica o privata. La presunta crisi della nozione, di pari passo con l'espansione del lavoro autonomo, coincide con il tramonto di un prototipo (lavoro operaio in fabbrica) che si vuole vedere sottinteso a dato normativo, e che nella legislazione sociale successiva al codice del 1942 senza dubbio è stato a tratti egemone, ma in realtà non è.

²⁹ Quelli che Bruno Trentin chiama i salariati di seconda generazione, in polemica con la più fortunata definizione di Sergio Bologna.

prodotto un'esplosione di sostituti «commerciali» del lavoro subordinato, resi disponibili dalle nuove condizioni organizzative. I giudici che si trovano a pronunciarsi sulla natura del rapporto di lavoro attuavano tuttavia criteri ancorati a una nozione di subordinazione sempre più asfittica, modellata sulla fabbrica taylor-fordista, spesso lontana dalle forme di lavoro che erano ormai emerse in conseguenza della disintegrazione del modello verticale di una parte rilevante dei processi produttivi (Roccella, 2008; Garofalo, 2001; Gaeta, 1993).

Contestualmente, l'introduzione della fattispecie processuale del lavoro parasubordinato con la novella del 1973 all'art. 409 del Codice di procedura civile, da un lato era servita ad «arginare una tendenza espansiva o attrattiva del diritto del lavoro giudicata indifferenziata e quindi irrazionale, ma dall'altro si precludeva ogni revisione critica della nozione di subordinazione» (Perulli, 1997, p. 181). Mentre l'idea di una fattispecie, lavoro subordinato, selettiva sotto il profilo delle tutele, ipotizzata da alcuni, si scontrava con «la natura imperativa e inderogabile degli effetti della qualificazione che non consente al giudice alcuna selezione dei trattamenti astrattamente connessi alla qualità di lavoratore subordinato» (D'Antona, 1996a). In sintesi, la disponibilità «giuridica» dei contratti di lavoro autonomo in sostituzione del lavoro dipendente, economicamente convenienti in quanto privi di tutele, a iniziare dai minimi salariali, ha reso possibile una vera e propria fuga non tanto dalla subordinazione, ma dallo statuto «protettivo» del lavoro subordinato.

Alla luce di questa articolata realtà, l'idea che per superare la dualità nel nostro mercato del lavoro si debba offrire in contropartita alle imprese l'indebolimento dell'art. 18, ovvero del diritto a essere reintegrati a fronte di un licenziamento ingiusto, non mi sembra pertanto condivisibile. Anzi, appare francamente ridicola.

Il problema della diffusione del lavoro autonomo nelle sue diverse forme, finalizzato a eludere lo statuto protettivo del lavoro subordinato, nasce dalla crisi della lettura tradizionale e prevalente della fattispecie ex 2094 e dalla convenienza economica. E la cancellazione della «tutela reale» è ininfluenza su questo piano. Non produrrebbe effetti sull'area delle collaborazioni che vengono attivate per ragioni diverse della libertà di licenziamento, oltre a essere sbagliata per le ragioni esposte in precedenza.

Si dovrebbero tentare operazioni di politica del diritto ben più ambiziose, ripartendo dal punto più avanzato cui era giunta la migliore dottri-

na alcuni anni orsono. Mi riferisco alle proposte diverse, ma con alcuni punti di contatto, che insistono sull'idea di ripensare alla radice il contratto di lavoro, in parte riprese in successivi disegni di legge e ora sembra dimenticate (Ghezzi, 1996). È necessario ridefinire lo statuto del lavoro, costruendo un sistema di diritti legati alla cittadinanza prima ancora che alla prestazione lavorativa. Sotto questo profilo, il disegno di legge del governo Monti affronta alcuni aspetti, lasciando irrisolti la maggior parte dei nodi che qui vengono posti.

Anziché concentrarsi solo nel calcare le linee di differenziazione tra le fattispecie giuridiche, sarebbe stato auspicabile che la proposta si sforzasse anche di individuare il denominatore comune tra i diversi lavori. Partendo dalla nostra Costituzione, che tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni (art. 35). Non solo quello subordinato, ma tutto il lavoro che, per ostacoli di ordine sociale ed economico (art. 3 Cost.), non diventa strumento di sviluppo della persona umana e di partecipazione collettiva. Alla luce di questa ricostruzione sistematica la tutela non può che partire dal principio di equa retribuzione (art. 36 Cost.), finora negato in virtù di una lettura ben poco progressiva del dettato costituzionale (Garofalo, 2008).

Sull'art. 18 solo una considerazione finale. Il compromesso a oggi raggiunto, pur scongiurando «l'americanismo» della prima versione, rimane decisamente lontano dal modello tedesco e rischia di peggiorare (Lettieri, 2012). L'idea originaria di liberalizzare i licenziamenti motivati da ragioni economiche, rivelatisi alla prova del giudizio ingiustificati, equivaleva alla cancellazione dell'art. 18 e alla completa liberalizzazione del licenziamento. L'aver attribuito al giudice la valutazione tra reintegro e indennizzo certamente è un passo in avanti che, tuttavia, “fotografa rapporti di forza decisamente meno favorevoli al lavoro rispetto a quelli che hanno portato all'approvazione dello Statuto” (Romagnoli, 2012). Nel modello tedesco, esperito il tentativo di conciliazione, il giudice decide. E se verifica che il licenziamento è illegittimo per mancanza o insufficienza dei requisiti adottati come giustificazione dal datore, decreta l'annullamento del negozio e il reintegro. Nella versione attuale del disegno di legge, invece, l'autonomia del giudice è fortemente limitata dal riferimento alla manifesta insussistenza che rischia di cancellare la possibilità di essere adibiti ad altre mansioni, costringendo a optare per il risarcimento in un numero elevato di casi. Insomma un miglioramento rispetto alla prima ipotesi, ma comunque arretrando dal regime attualmente previsto.

5. Conclusioni. Un nuovo modello produttivo fondato sulla ricerca e l'innovazione, alternativo alla ricetta neoliberalista

Scrivendo Supiot (2003) in un bel saggio di diritto comparato che l'Unione Europea non ha altra scelta per sfuggire al montare della violenza, della xenofobia e di tutte le forme di ripiegamento identitario che quella di integrare finalmente in pieno la dimensione sociale nel diritto comunitario. Al contrario, l'ideologia dominante si fonda su «una generale premessa assiologica non dimostrata né forse dimostrabile, di matrice economicista, tale per cui le norme inderogabili impediscono la libera concorrenza tra lavoratori occupati e disoccupati, producendo l'esclusione di questi ultimi dall'area delle tutele anche quando accedono a un lavoro» (Ichino, 1996, p. 59). L'idea è quella propria dell'*economics analysis of law*, secondo la quale il sistema giuridico deve operare in funzione della massimizzazione dei benefici aggregati per la società alla luce di un rigoroso meccanismo di mercato, di una filosofia economica liberista, indifferente ai valori anche di rango costituzionale che il diritto deve presidiare (Perulli, 1997).

È possibile riportare la flessibilità contrattuale a una quota fisiologica, cioè quella necessaria per consentire alle imprese di rispondere alle fluttuazioni della domanda senza aumentare i costi? Il quesito, latente nel ragionamento dei teorici della *law and economics*, è fallace. Si deve ribaltare il punto di vista.

La flessibilità, nel momento in cui si trasforma in occasione per ridurre il costo del lavoro, diviene evidentemente un elemento discorsivo che deve essere corretto nell'interesse dei lavoratori, ma anche del sistema produttivo. Alcune rigidità sono indispensabili perché costringono le imprese a concentrare gli investimenti nell'innovazione di prodotto e di processo. Il costo del lavoro è un alibi permanente nel nostro paese.

Le ragioni della nostra scarsa competitività hanno motivazioni ben diverse. Il punto vero è modificare la specializzazione produttiva. L'andamento della produttività nella nostra industria (manifatturiera in particolare) segue una traiettoria ascendente dagli anni cinquanta fino alla prima metà degli anni settanta, per poi iniziare a scendere, finendo col precipitare dalla seconda metà degli anni novanta in avanti. Nello stesso periodo i tassi di crescita delle retribuzioni reali per unità di lavoro hanno seguito una linea di tendenza negativa e, in particolare dalla prima metà de-

gli anni novanta in poi, sono aumentati i contratti atipici. Dobbiamo ricordare che la nostra economia aveva corso moltissimo negli anni cinquanta e sessanta, in parte anche negli anni settanta, per diverse ragioni. Nell'ordine: il modello autoritario di regolazione delle relazioni di lavoro di quel periodo consentiva in abbondanza incrementi della produttività dovuti all'impiego intensivo della forza lavoro (bassi salari, disoccupazione di massa e debolezza contrattuale erano certamente d'aiuto; vedi Farina, 2008); la disponibilità di manodopera dovuta allo spopolamento delle campagne e allo storico squilibrio Nord-Sud, l'utilizzo degli spazi per gli insediamenti e per le attività senza alcun vincolo e tutela ambientale, la tecnologia importata e ammortizzata dal basso costo del lavoro e la standardizzazione dei prodotti; una moneta debole, che ha sempre aiutato le nostre esportazioni. L'andamento del Pil e la competitività del nostro paese rallentano progressivamente dall'inizio degli anni ottanta. Un comportamento che, con qualche eccezione negli anni delle grandi svalutazioni, è proseguito nel tempo, peggiorando.

Questi presupposti sono venuti progressivamente meno. Pesa in particolare l'aumento della difficoltà delle nostre imprese maggiormente esposte alla concorrenza internazionale in seguito all'introduzione prima dello Sistema monetario europeo e poi della moneta unica, e lo sbarramento competitivo per il capitalismo occidentale sulla produzione di massa dovuto all'industrializzazione di tipo classico da parte dei paesi asiatici e dell'Est europeo. Insomma, una vera rivoluzione, che avrebbe richiesto scelte di politica industriale orientate a spostare le nostre produzioni sempre più su beni di fascia media o medio-alta, investendo nell'innovazione e utilizzando quelle che sono state definite manovre di flessibilità ricca³⁰.

³⁰ Campagna, Pero, 2003. Le scelte aziendali di «flessibilità» si polarizzano tendenzialmente intorno a due manovre tipiche che, schematizzando, chiameremo manovre ricche e manovre povere. Le manovre povere (a oggi maggiormente diffuse nel nostro paese) sono quelle più semplici, che puntano prevalentemente alla variazione del flusso produttivo col risparmio dei costi. La flessibilità ricca, invece, basata sull'uso integrato di tutte le leve, è finalizzata a cogliere un risultato di medio lungo periodo. Le manovre di questo tipo hanno al centro l'innovazione interna, di prodotto e/o di processo e lo sviluppo della professionalità delle risorse umane attraverso la formazione, tutti investimenti a redditività differita. In questo caso l'impresa acquisisce una capacità di modificarsi e imparare dall'andamento del mercato.

Ciò non è avvenuto. La strategia è stata un'altra. Dalla prima metà degli anni novanta in poi ci siamo trovati di fronte a una fuga progressiva dal lavoro subordinato a tempo indeterminato, che è anche l'unico tutelato, con l'obiettivo di sostituire il vantaggio della svalutazione competitiva con la compressione del costo del lavoro. In sostanza, gli interventi sul mercato del lavoro finalizzati a ridistribuire le tutele, e con esse le opportunità occupazionali, oltre che non condivisibili per le ragioni esposte, non saranno mai sufficienti. Il problema infatti non risiede nelle tipologie contrattuali, ma nella nostra specializzazione produttiva. Come ci ricorda Pietro Greco (2011), «la crisi finanziaria e le borse in burrasca rischiano di oscurare, sui media e nelle analisi di molti politici, l'economia reale. Che, nel mondo, non sta affatto precipitando». Il Pil della Cina continua a crescere a velocità elevatissima ed è previsto «solo» un rallentamento pilotato al 7-8 per cento.

Quello però che deve impressionarci di più sono le performance di alcuni paesi della zona euro. A partire dalla Germania, dove fino a giugno dello scorso anno il Pil è cresciuto a una velocità prossima al cinque per cento annuo, trascinando al rialzo un'intera area del continente, che comprende anche i paesi scandinavi, l'Olanda, l'Austria e la Svizzera. Nella zona anglo-francese l'economia è più lenta, mentre nell'area meridionale – dal Portogallo alla Grecia, passando per la Spagna e l'Italia – siamo in piena recessione.

Le ragioni di queste differenze, secondo la Bce e la maggioranza degli economisti di stampo neoliberale, hanno la stessa radice. I paesi dell'*Olive Belt* non sono in grado di tenere i conti a posto e hanno un mercato del lavoro poco dinamico. In realtà si è dimostrato come non esista relazione comprovata tra crescita dell'occupazione e indebolimento delle garanzie nel lavoro, a iniziare dalla tutela contro i licenziamenti ingiustificati.

La ragione, ad avviso di chi scrive, è un'altra. L'intensità degli investimenti in ricerca nell'area teutonica è, in media, pari al 2,5 per cento del Pil: paragonabile a quella di Stati Uniti (2,6), appena leggermente inferiore a quella del Giappone (3,3), ma nettamente superiore a quella della Cina (1,6). L'intensità degli investimenti nell'area anglo-francese è minore: 1,9 per cento. Ma la differenza è ancora più marcata con l'area mediterranea, dove ci si attesta mediamente sull'1,1 per cento.

È nelle caratteristiche intrinseche del modello produttivo italiano che deve essere ricercata la causa della crisi: un modello fatto di sviluppo

senza ricerca³¹. Se fino alla fine degli anni ottanta ancora quel sistema poteva reggere, l'irruzione della globalizzazione, e contestualmente la stabilità monetaria, hanno fatto venire meno alcune condizioni di fondo su cui si basava la nostra capacità competitiva. L'Italia non ha reagito in alcun modo al mutamento delle condizioni strutturali dei mercati internazionali, restando ancorata al suo modello di sviluppo³².

Senza modificare la specializzazione produttiva, concentrandola su beni ad alto valore aggiunto di conoscenza, siamo destinati a un declino inesorabile. Non a caso l'unico indicatore che ha accompagnato coerentemente l'andamento del Pil è il mutamento relativo degli scambi commerciali internazionali, in particolare dei prodotti ad alta tecnologia. Mentre i nostri partner e competitori diretti si spostavano su queste produzioni accumulando quote di mercato, noi perdevamo (e perdiamo) terreno.

La diversità del valore aggiunto di conoscenza di quei beni ovviamente ha un effetto a cascata. Sui salari³³, sulle mansioni richieste, sulla nostra capacità non solo di produrre ricchezza, ma anche di assicurare qualità nel lavoro e nella vita. Nel nostro paese paghiamo stipendi mediamente più bassi del resto d'Europa, mentre il nostro indice di Gini, il parametro che misura la disuguaglianza nella distribuzione della ricchezza nella società, negli ultimi dieci anni è aumentato (Greco, Termini, 2007, p. 18).

Non possiamo affidare a un'innovazione spontanea un cambio di paradigma. Il mercato da solo non può modificare la specializzazione produttiva di un paese. La stessa esperienza della Germania dopo l'unificazione ci racconta di uno straordinario impegno dello Stato nella ricostruzione di una politica economica fondata sull'intersezione tra scienza e innovazione³⁴. È necessario che lo Stato guidi il cambiamento, indirizzando gli investimenti diretti e indiretti nella ricerca e nell'innovazione.

³¹ La spesa in ricerca e sviluppo delle nostre imprese è lo 0,53 per cento del Pil, meno della metà delle consorelle europee, un terzo rispetto alla media Ocse.

³² Dal 1981 al 2008 la tendenza è costantemente decrescente. Nella classifica Eurostat delle imprese innovatrici sul totale delle imprese, su 12 paesi dell'Unione Europea siamo undicesimi (prima è la Germania).

³³ Ferrari, 2007, p. 43. Si calcola che lo stipendio medio in un'industria che produce beni hi-tech sia tra il 20 e il 30 per cento maggiore che in un'industria che produce beni a media e a bassa tecnologia

³⁴ Un ruolo fondamentale nell'adeguamento della gigantesca macchina industriale alle innovazioni scientifiche degli ultimi decenni è stato svolto dagli Istituti Fraunhofer.

Affrontare questa sfida significa recuperare i tagli degli ultimi tre anni, aggiungendo un investimento aggiuntivo di almeno cinque miliardi di euro. Questa è la preconditione per immaginare un rilancio sul medio-lungo periodo (Greco, Termini, 2007).

Serve poi uno shock vero. Bisogna individuare alcuni settori in cui il paese decide di fare un salto tecnologico, impiegando le sue strutture pubbliche in sinergia con l'impresa, partendo dalle nostre eccellenze e dalle nostre necessità. Magari con una grande chiamata pubblica di ciò che resta dei nostri campioni nazionali e dei nostri scienziati. Lo Stato, quindi, deve essere grande committente su alcune linee di ricerca. È fondamentale per tutti i paesi, ma per l'Italia ancora di più.

Per salvare l'economia reale, quella che produce valore e non si limita a creare denaro dal denaro, quella che mette al centro le persone e il lavoro, abbiamo bisogno di una strategia diversa. Fondata appunto sull'investimento nel sapere e nella ricerca.

Riferimenti bibliografici

- Ales E. (2008), *Il modello sociale europeo ai tempi della flexicurity: considerazioni critiche sul «Patto leonino di modernizzazione»*, in *Scritti in onore di Edoardo Ghera*, Bari, Cacucci.
- Alleva P. (1996), *Ridefinizione della fattispecie di contratto di lavoro*, in Ghezzi G. (a cura di), *op. cit.*
- Banca d'Italia (2011), *Rapporto sulla stabilità finanziaria*, 2 novembre, in www.bancaditalia.it/pubblicazioni/stabilita-finanziaria/rapporto-stabilita-finanziaria/2011/rsf_2011/stabfn_2_2011.
- Bologna S., Fumagalli A. (a cura di) (1997), *Il lavoro autonomo di seconda generazione*, Milano, Feltrinelli.
- Boeri T., Garibaldi P. (2006), *Un sentiero verso la stabilità*, in *www.lavoce.info*, 8 maggio.
- Bufacchi I. (2012), *L'analisi*, in *Il Sole 24 Ore*, 6 aprile.
- Campagna L., Pero L. (2003), *La riforma degli inquadramenti professionali. L'istituto dell'inquadramento professionale in un contesto europeo tra continuità e innovazione*, in *Sviluppo & Organizzazione*, 197.
- Carabelli U. (2004), *Organizzazione del lavoro e professionalità: una riflessione su contratto di lavoro e post-taylorismo*, in *Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni Industriali*, 101.
- Caruso (1998), *Il diritto del lavoro, il potere e l'anima: a proposito delle sollecitazioni di Luigi Mariucci*, in *Lavoro e Diritto*, XII, 2.
- Cellino M. (2012), *Madrid annulla l'effetto Draghi*, in *Il Sole 24 Ore*, 6 aprile.

- D'Antona M. (1996a), *La metamorfosi della subordinazione*, in *Rivista Critica di Diritto del Lavoro*, Quaderni, 1.
- D'Antona M. (1996b), *Ridefinizione delle fattispecie di contratto di lavoro: seconda proposta di legge*, in Ghezzi G. (a cura di), *op. cit.*, pp. 195-199.
- D'Antona M. (1991), *Tutela reale nel posto di lavoro*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, XXVI, Roma.
- Farina F. (2008), *Della produttività*, Roma, Ediesse.
- Ferrari S. (2007), *Le ragioni del declino*, in Greco P., Termini S. (a cura di), *L'Italia oltre il declino. Ricerca scientifica e competitività economica*, Padova, Muzzio.
- Fraenkel E. (1974), *Il doppio Stato. Contributo alla teoria della dittatura*, Torino, Einaudi.
- Gaeta L. (1993), *Lavoro a distanza e subordinazione*, Napoli, Esi.
- Gallino L. (2011), *Finanzcapitalismo*, Roma, Einaudi.
- Galimberti F. (2012), *Emergenti in frenata morbida*, in *Il Sole 24 Ore*, 22 aprile.
- Garofalo M.G. (2008), *Unità e pluralità del lavoro nel sistema costituzionale*, in *Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni Industriali*, 117.
- Garofalo M.G. (2007), *Post-moderno e diritto del lavoro. Osservazioni sul Libro Verde «Modernizzare il diritto del lavoro»*, in *Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale*, 1.
- Garofalo M.G. (2001), *Lodovico Barassi e il socialismo della cattedra*, in *Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale*, 52, 3.
- Garofalo M.G. (1999a), *Intervento. Rileggendo Alain Supiot, Au delà de l'emploi*, Parigi, Flammarion (www.unicz.it).
- Garofalo M.G. (1999b), *Un profilo ideologico del diritto del lavoro*, in *Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni Industriali*, 81.
- Garofalo M.G. (1990), *Eccedenze di personale e conflitto: profili giuridici*, in *Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni Industriali*, 46.
- Garofalo M.G. (1988), *Intervento*, in *Licenziamenti illegittimi e provvedimenti giudiziari*, Atti delle giornate di studio di diritto del lavoro, Torino, 16-17 maggio 1987, Milano, Giuffrè.
- Ghera E. (2006), *Subordinazione, statuto protettivo e qualificazione del rapporto di lavoro*, in *Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni Industriali*, 109.
- Ghera E. (1992), *Tutela reale e tutela obbligatoria: il licenziamento*, in *Lavoro e Diritto*, p. 465.
- Ghezzi G. (a cura di) (1996), *La disciplina del mercato del lavoro: proposte per un testo unico*, Roma, Ediesse.
- Grandi M. (1997), *Il lavoro non è una merce. Una formula da rimeditare*, in *Lavoro e Diritto*, 4.
- Greco P. (2011), *L'Europa a quattro velocità*, in www.scienzairete.it.
- Greco P., Termini S. (2007), *Contro il declino. Una (modesta) proposta per un rilancio della competitività economica e dello sviluppo culturale dell'Italia*, Torino, Codice.

- Guariello F. (2000), *Trasformazioni organizzative e contratto di lavoro*, Napoli, Jovene.
- Harvey D. (2011), *L'enigma del capitale*, Milano, Feltrinelli, pp. 24-ss.
- Ichino A. (2006), *Il contratto temporaneo limitato*, in *www.lavoce.info*, 8 maggio.
- Ichino P. (2011), *Inchiesta sul lavoro*, Milano, Mondadori.
- Ichino P. (2006), *Come superare il dualismo nel mercato del lavoro*, in *www.lavoce.info*, 8 maggio.
- Ichino P. (1996), *Il lavoro e il mercato*, Milano, Mondadori.
- Leonardi S. (2007), *Sul Libro Verde «Modernizzare il diritto del lavoro per rispondere alle sfide del XXI secolo»*, in *Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale*, 1.
- Lettieri A. (2012), *Una riforma che non innova*, in *Il Manifesto*, 7 aprile.
- Lettieri A. (2002), *Le idee sbagliate sulla disoccupazione in Europa*, in *Quaderni E&L*, 1.
- Magnani M. (2004), *Organizzazione del lavoro e professionalità tra rapporti e mercato del lavoro*, in *Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni Industriali*, 101.
- Marazzi C. (1994), *Il posto dei calzini*, Bellinzona, Casagrande.
- Marramao G. (2003), *Passaggio a Occidente*, Torino, Bollati Boringhieri.
- Mazziotti F. (1991), *I licenziamenti dopo la legge 11 maggio 1990, n. 108*, Torino, Utet.
- Merli A. (2012), *Bce, le banche fanno il pieno di liquidità*, in *www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2012-02-29/banche-fanno-pieno-liquidita-213906.shtml?uuid=AAHo0zE*.
- Ocse (1998), *Employment Outlook*, Parigi, Ocse.
- Ocse (1994), *Jobs Study*, Parigi, Ocse.
- Ohno V.T. (1993), *Lo spirito Toyota. Il modello giapponese della qualità totale e il suo prezzo*, Torino, Einaudi.
- Pedrazzoli M. (1998), *Dai lavori autonomi ai lavori subordinati*, in *Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni Industriali*, 79.
- Perulli A. (1998), *Postfordismo, forma dello Stato e diritto del lavoro: spunti di riflessione*, in *Lavoro e Diritto*, XII, 2.
- Perulli A. (1997), *Il diritto del lavoro tra crisi della subordinazione e rinascita del lavoro autonomo*, in *Lavoro e Diritto*, XI, 2.
- Perulli A., Speziale V. (2011), *L'articolo 8 della legge 14 settembre 2011, n. 148, e la «rivoluzione di agosto del diritto del lavoro»*, working paper C.S.D.L.E. «Massimo D'Antona».IT, 132.
- Polanyi K. (1974), *La grande trasformazione*, Torino, Einaudi.
- Prodi R., Quadrio Curzio A. (2011), *Euro Union Bond per la nuova Europa*, in *Il Sole 24 Ore*, 23 agosto.
- Proto Pisani A. (1990), *La tutela giurisdizionale dei diritti della personalità: strumenti e tecniche di tutela*, in *Foro Italiano*, V, 497.
- Regini M. (2001), *La flessibilità del lavoro può servire al lavoro?*, in Cella G.P., Provasi G. (a cura di), *Lavoro, sindacato, partecipazione. Scritti in onore di Guido Baglioni*, Milano Franco Angeli.

- Regini M. (1991), *Produzione di qualità e ruolo delle istituzioni: esiste un modello europeo di competitività*, in Spagnuolo Vigorita L., *Qualità totale e diritto del lavoro*, Milano, Giuffrè.
- Revelli M. (2011), *Bacio il rospo Monti, ma...*, in *Il Manifesto*, 17 novembre.
- Revelli M. (1995), *Economia e modello sociale nel passaggio tra fordismo e toyotismo*, in Ingraio P., Rossanda R., *Appuntamenti di fine secolo*, Roma, Manifestolibri.
- Reyneri E. (2001), *Modelli di occupazione e disoccupazione e politiche attive del lavoro*, in Cella G.P., Provasi G. (a cura di), *Lavoro, sindacato, partecipazione. Scritti in onore di Guido Baglioni*, Milano, Franco Angeli.
- Riccardi A. (2007), *Tutela reale versus tutela obbligatoria tra ideologia e tecnica*, in *Argomenti di Diritto del Lavoro*, 12, 6.
- Roccella M. (2008), *Lavoro subordinato e lavoro autonomo, oggi*, in working paper C.S.D.L.E Massimo D'Antona.IT – 65/2008.
- Roccella M. (2007), *Formazione, occupabilità, occupazione nell'Europa comunitaria*, in AA.VV., *Formazione e mercato del lavoro in Italia e in Europa*, Milano, Giuffrè.
- Romagnoli U. (2012), *Il compromesso di Monti*, in *Il Manifesto*, 8 aprile.
- Romano B. (2012), *L'Ecofin si spacca su Basilea 3*, in *Il Sole 24 Ore*, 3 maggio.
- Rossi G. (2012), *Crisi, basta palliativi. Il problema dell'Europa è politico*, in *Il Sole 24 Ore*, 8 gennaio.
- Rullani E., Romano L. (a cura di) (1998), *Il postfordismo, idee per un capitalismo prossimo venturo*, Perugia, Etas Libri.
- Schmitt C. (1972), *Le categorie del «politico». Saggi di teoria politica (1972)*, Bologna, Il Mulino (volume a cura di Miglio G., Schiera P.).
- Speziale V. (2004), *Situazione delle parti e tutela in forma specifica*, in Barbieri M., Macario F., Trisorio Liuzzi G. (a cura di), *La tutela in forma specifica dei diritti nel rapporto di lavoro*, Giuffrè, Milano, p. 89-ss.
- Salento A. (2003), *Postfordismo e ideologie giuridiche: nuove forme di impresa e crisi del diritto del lavoro*, Milano, Franco Angeli.
- Supiot A. (2003) (a cura di), *Il futuro del lavoro. Trasformazioni dell'occupazione e prospettive della regolazione in Europa*, Roma, Carocci.
- Trentin B. (1997), *La città del lavoro. Sinistra e crisi del fordismo*, Milano, Feltrinelli.
- Treves C. (2012), *Come riformare il mercato del lavoro: un'altra strada è possibile*, in *Quaderni di Rassegna Sindacale*, 1.